

46/12

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ECONOMIA ITTICA,
ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE



SERVIZIO FITOSANITARIO
IL RESPONSABILE
ALBERTO CONTESSI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
PG.2012. 0136050
del 01/06/2012



Oggetto:
Interventi di lotta obbligatoria
contro *Scaphoideus titanus*.

Agli Assessorati Provinciali
Agricoltura

Alle Comunità Montane

Ai Consorzi Fitosanitari
Provinciali di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia. e Modena

Alle Organizzazioni agricole
regionali

Alle Associazioni vitivinicole

All'Associazione regionale dei
produttori biologici PRO.B.ER.

UNA.API
Via San Carlo, 526/A
40034 Castel San Pietro Terme (BO)

Istituto Nazionale di Apicoltura
Via Saliceto, 80
40128 Bologna

e, p.c. Sedi periferiche

LORO SEDI

Via di Saliceto, 81
40128 Bologna

Tel. 051.527.8111
Fax 051.353.809

Email: omp1@regione.emilia-romagna.it
PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.ermesagricoltura.it

Con determinazione n. 6912 del 23/05/2012 questo Servizio ha definito le "Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Emilia Romagna, anno 2012". La determinazione, che si trasmette in allegato, individua le aree nelle quali, per evitare la diffusione del fitoplasma della Flavescenza dorata, è obbligatoria la lotta al suo vettore *Scaphoideus titanus*.

La determinazione del 2012 individua le aree dove è obbligatoria l'esecuzione di n. 1 trattamento insetticida e quelle in cui vi è l'obbligo di eseguire n. 2 trattamenti contro il vettore della malattia. Nelle aziende viticole biologiche è obbligatoria l'esecuzione di almeno 2 trattamenti insetticidi. In particolare la determinazione n. 6912/2012 prevede l'obbligo:

- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate site nelle zone focolaio delle province di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena e Ravenna, n. 2 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate al di fuori della zona focolaio della provincia di Bologna n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate al di fuori della zona focolaio della provincia di Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna), n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio in Provincia di Forli-Cesena, n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nei vigneti a conduzione biologica ubicati nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Forli-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, almeno n. 2 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Forli-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, n. 2 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*;
- di eseguire obbligatoriamente, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Ferrara (al di fuori della zona focolaio), Forli-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus*;

- di eseguire obbligatoriamente, nei barbatellai presenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna), Ferrara (limitatamente all' area del Comune di Argenta dichiarata zona focolaio) e Forli-Cesena (limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), n. 3 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*;
- di eseguire obbligatoriamente, nei barbatellai presenti nelle province di Ferrara, Forli-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 2 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*;

Nell'ambito dell'incontro tecnico svoltosi il 22 maggio'12 presso la sede di questo Servizio con i tecnici che coordinano le attività di assistenza tecnica a livello provinciale è stata esaminata la situazione relativa al monitoraggio delle forme giovanili dell'insetto vettore della Flavescenza dorata. Sulla base di tali rilievi sono stati puntualizzati i seguenti aspetti:

1. La lotta obbligatoria contro *Scaphoideus titanus* dovrà essere attuata secondo le modalità stabilite dalla sopra richiamata determinazione di questo Servizio **a partire dal 10 giugno 2012 e comunque non prima della completa sfioritura della vite e dopo avere sfalciato le eventuali erbe spontanee fiorite sottostanti la coltura; il primo trattamento dovrà comunque essere realizzato entro e non oltre il 10 luglio 2012. Nei vigneti in cui vi è l'obbligo di eseguire 2 trattamenti, questi dovranno comunque essere effettuati nel periodo compreso fra il 10 giugno ed il 31 luglio 2012.**
2. I bollettini tecnici provinciali sulla base dei rilievi svolti indicheranno le epoche specifiche per l'esecuzione degli interventi; le indicazioni tecniche fornite dai bollettini dovranno inoltre evidenziare e tenere conto della fase della fioritura della vite coerentemente con quanto disposto dall'articolo 15 della L.R. 25 agosto 1988 n. 35 - Tutela e sviluppo dell'apicoltura - "Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari o comunque tossici per le api sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi"; è necessario segnalare inoltre quanto stabilito dal Decreto del presidente della Giunta regionale del 4 marzo 1991, n. 130 "..... di vietare trattamenti insetticidi e acaricidi durante la fioritura di erbe spontanee e sottostanti la piante da trattare; sono pertanto consentiti i trattamenti dopo l'asporto della massa sfalciata delle erbe spontanee in fioritura ovvero ad avvenuta completa essiccazione della massa sfalciata stessa". Sempre ai fini della tutela dell'apicoltura i bollettini dovranno inoltre riportare la seguente raccomandazione: "Attenzione i prodotti microincapsulati possono arrecare gravi danni alle api".

Si allega alla presente nota l'elenco degli insetticidi impiegabili sulla vite per la lotta allo *Scaphoideus titanus* nella quale sono evidenziati esclusivamente:

- i prodotti raccomandati da questo Servizio Fitosanitario ed ammessi in lotta integrata ai sensi degli specifici provvedimenti normativi (Reg. CE 1698/2005, Reg. CE 1234/2007, L.R. 28/98 e L.R. 28/99);
- i prodotti ammessi in agricoltura biologica ai sensi dei Regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008.

Si precisa che le aziende viticole che non rientrano nel campo applicativo dei provvedimenti sopra evidenziati, possono utilizzare anche altri insetticidi autorizzati per la lotta alle cicaline della vite. Ai fini del rispetto delle misure di lotta obbligatoria possono inoltre essere impiegati insetticidi autorizzati sulla vite, non specificamente per la lotta alle cicaline, purché siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. il trattamento sia eseguito nei confronti di un fitofago presente nello stesso momento in cui si devono eseguire gli interventi obbligatori contro il vettore della Flavescenza dorata;
2. il prodotto possieda un'efficacia nei confronti delle cicaline.

Nelle aree in cui vi è l'obbligo di 1 solo trattamento è opportuno sottolineare che sulla base delle valutazioni e dei campionamenti eseguiti a livello aziendale sia da parte di tecnici che da parte degli imprenditori agricoli, a fronte di una presenza consistente di scafoideo è possibile e consigliabile eseguire anche un secondo intervento insetticida. Le aziende agricole ubicate nelle aree, nelle quali è previsto 1 trattamento obbligatorio, che adottano strategie di difesa di tipo convenzionale od integrato che intendono utilizzare, per la lotta allo scafoideo, i prodotti ammessi in agricoltura biologica dovranno eseguire i due interventi previsti per i vigneti a conduzione biologica.

Si precisa che questo Servizio Fitosanitario fornirà direttamente alle Aziende vivaistico - viticole della Regione le specifiche indicazioni operative per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite.

Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito alla presente nota possono essere richiesti presso il Servizio Fitosanitario (Rocchina Tiso tel. 051 5278284), presso i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia e Modena oppure presso le sedi periferiche di questo Servizio Fitosanitario.

Distinti saluti.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Alberto Contessi)



Allegati : n. 2

FM/lotta obbligatoria scafoideo 2012



Allegato 1

**Prodotti ammessi in lotta integrata ai sensi dei seguenti provvedimenti:
Reg. CE 1698/2005, Reg. CE 1234/2007, L.R. 28/98 e L.R. 28/99**

| Sostanza attiva | Avversità indicata in etichetta | Intervallo di sicurezza |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Thiametoxam | <i>Scaphoideus titanus</i> | 21 |
| Clorpirifos | cicaline | 30 |
| Clorpirifos metile | <i>Scaphoideus titanus</i> | 15 |
| Etofenprox | cicaline | 14 |
| Buprofezin | <i>Scaphoideus titanus</i> | 21 |

Per l'applicazione delle norme tecniche di difesa previste nei disciplinari di produzione integrata della Regione, si ricorda che Thiametoxam può essere utilizzato una sola volta nel corso della stagione. Con clorpirifos e clorpirifos metile si può eseguire 1 solo intervento all'anno contro lo scafoideo (es. se si realizza un solo intervento si può utilizzare clorpirifos oppure clorpirifos metile, nel caso di due interventi è possibile eseguire il I° trattamento con clorpirifos ed il II° con clorpirifos metile; non è quindi possibile ripetere lo stesso fosfororganico). Nel posizionamento di etofenprox prestare attenzione ai possibili effetti negativi nei confronti dei fitoseidi. Nei soli campi di piante madri sono ammessi 3 interventi all'anno.

Prodotti impiegabili in agricoltura biologica ai sensi dei seguenti provvedimenti: Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2008.

| Sostanza attiva | Avversità indicata in etichetta | Tempo di carenza |
|-----------------|---------------------------------|------------------|
| Piretrine | <i>Scaphoideus titanus</i> | 2 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 6912 del 23/05/2012

Proposta: DPG/2012/7752 del 23/05/2012

Struttura proponente: SERVIZIO FITOSANITARIO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA'
FAUNISTICO-VENATORIE

Oggetto: PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER LA LOTTA CONTRO LA FLAVESCENZA
DORATA DELLA VITE NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. ANNO 2012.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO FITOSANITARIO

Firmatario: ALBERTO CONTESSI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 23/05/2012

SERVIZIO FITOSANITARIO IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria determinazione n. 5861 del 18 maggio 2011, recante "Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2011";

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della Flavescenza dorata per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata nel corso degli ultimi anni relativamente alla presenza della Flavescenza dorata e del suo vettore *Scaphoideus titanus* nei vigneti della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione e al contenimento della malattia e alla lotta contro il suo vettore *Scaphoideus titanus*, così come definito dal suddetto D.M. 31 maggio 2000, per prevenire la diffusione di infezioni di Flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 18/07/2011, concernente, tra l'altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario;
- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012 recante "Prolungamento della durata dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- di dichiarare zone di insediamento di Flavescenza dorata, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 31 maggio 2000, le aree vitate presenti nei comuni delle seguenti province:
 - Piacenza: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca, Vigolzone e Ziano Piacentino;
 - Parma: Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano,

Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore, Solignano, Terenzo, Traversetolo e Varano de' Melegari;

- Reggio Emilia: Boretto, Brescello, Castelnovo di Sotto, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo e Rolo;
- Modena: Cavezzo, Concordia, Novi e San Possidonio;
- Bologna: i comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato (ad esclusione della parte a Est della strada provinciale n. 4 "Galliera"), Bazzano (a Nord della strada provinciale n. 569 "Di Vignola"), Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Crespellano (a Nord della strada provinciale n. 569 "Di Vignola"), Crevalcore, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano (a Ovest della strada provinciale n. 4 "Galliera"), San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa (a Nord della strada provinciale n. 569 "Di Vignola");
- di dichiarare zona focolaio di Flavescenza dorata, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 31/05/2000, le aree vitate presenti nei comuni delle seguenti province:
 - Bologna:
 - i comuni di Bazzano (a Sud della strada provinciale n. 569 "Di Vignola"), Casalecchio di Reno (a Sud e a Ovest dell'autostrada A1, e a Ovest della S.S. n. 64 "Porrettana"), Crespellano (a Sud della strada provinciale n. 569 "Di Vignola"), Monte San Pietro (a Nord della strada provinciale n. 75 "Montemaggiore"), Monteveglio, Zola Predosa (a Sud della strada provinciale n. 569 "Di Vignola"), così come evidenziato nella mappa, allegato 1 alla presente determinazione;
 - il comune di Ozzano dell'Emilia;
 - Ravenna:
 - i comuni di Brisighella e Faenza (a Est del torrente Samoggia, a Sud delle strade comunali n. 6 Via del Passo, n. 7 Via S. Mamante e n. 8 Via Pozzo e a Ovest del Rio Cosina), così come evidenziato nella mappa, allegato 2 alla presente determinazione;
 - i comuni di Alfonsine, Conselice e Lugo (a Nord della Via Provinciale Maiano, a Est della Via Fiumazzo, a Nord della Via Stradone San Bernardino e

a Nord della Via della Fortuna, fino al confine con il comune di Conselice), così come evidenziato nella mappa, allegato 3 alla presente determinazione;

- Ferrara: il comune di Argenta (a Nord e a Est del confine di provincia, a Sud del fiume Reno, della Strada Provinciale n. 38 Via Cardinala, della Strada Provinciale n. 48 Via Argine Marino, del Canale Fossa Marina, della Via Marchetto, della Via Argine Pioppa e della Via Giuliana, a Ovest della Via Fossa Menate), così come evidenziato nella mappa, allegato 3 alla presente determinazione;
- Forlì-Cesena: il comune di Forlì (a Sud del Rio Cosina, a Ovest della Via Ossi e a Nord della Via Castel Leone, fino a intersecare, in linea retta, il Rio Cosina), così come evidenziato nella mappa, allegato 2 alla presente determinazione;
- di estirpare obbligatoriamente nelle zone focolaio ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata anche in assenza di analisi di conferma, così come prescritto dal D.M. 31 maggio 2000;
- di estirpare obbligatoriamente nelle zone di insediamento ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata o di asportare obbligatoriamente da ogni pianta le parti che presentano sintomi sospetti di Flavescenza dorata;
- di estirpare obbligatoriamente le piante infette nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di Flavescenza dorata e di vietare il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;
- di vietare, nelle "zone focolaio" e nelle "zone di insediamento", il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;
- di estirpare obbligatoriamente, al di fuori delle zone focolaio e di insediamento, ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata presente nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da Flavescenza dorata;
- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate site nelle zone focolaio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna, n. 2 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni

impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;

- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate al di fuori della zona focolaio della provincia di Bologna n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate al di fuori della zona focolaio della provincia di Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna), n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate dei comuni di Castrocara Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio in Provincia di Forlì-Cesena, n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nei vigneti a conduzione biologica ubicati nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Forlì-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocara Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, almeno n. 2 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus* sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
- di eseguire obbligatoriamente, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e

Ravenna) e Forlì-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocara Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, n. 2 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*;

- di eseguire obbligatoriamente, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Ferrara (al di fuori della zona focolaio), Forlì-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocara Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 1 trattamento contro il vettore *Scaphoideus titanus*;
- di eseguire obbligatoriamente, nei barbatellai presenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna), Ferrara (limitatamente all'area del Comune di Argenta dichiarata zona focolaio) e Forlì-Cesena (limitatamente ai comuni di Castrocara Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), n. 3 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*;
- di eseguire obbligatoriamente, nei barbatellai presenti nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocara Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 2 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*;
- di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Le date indicative per l'esecuzione dei trattamenti nei campi di piante madri e nei barbatellai verranno rese note con specifica circolare inviata direttamente alle ditte vivaistico-viticole.

E' fatto inoltre obbligo, ai viticoltori e ai vivaisti che operano in "zona focolaio" e in "zona di insediamento" i quali intendono presentare domanda per la concessione di eventuali contributi per l'estirpazione di piante di vite affette da Flavescenza dorata, di segnalare al Servizio Fitosanitario o ai Consorzi Fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena la presenza nei propri vigneti di piante con sintomi sospetti di Flavescenza dorata, prima della loro estirpazione.


La segnalazione di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata utilizzando la dichiarazione sostitutiva


dell'atto di notorietà (Allegato 4), parte integrante della presente determinazione.


Le disposizioni di cui alla presente determinazione si applicano per l'anno 2012.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e dell'art. 11, comma 9, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.

Alberto Contessi







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

APPLICAZIONE D.M. 31/05/2000 "MISURE
PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO
LA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE"

| |
|---|
| Riservato all'Ufficio n. _____ Data di arrivo: _____ |
|---|

Io sottoscritt _____

_____, nat a _____

_____ il _____, residente a _____

_____ in Via _____

_____, tel. _____

in qualità di conduttore/proprietario della Ditta/Azienda _____

_____ con sede a _____

_____ in Via _____

_____ n. _____, C.F./P.I. _____,

con riferimento alle prescrizioni del Servizio Fitosanitario relative alla lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARO

che in vigneti dell'Azienda di cui sopra, posti in provincia di _____, sono state individuate piante di vite con sintomi riferibili a Flavescenza dorata, come di seguito indicato ⁽¹⁾:

¹ Per i dati da inserire in tabella fare riferimento alle risultanze del catasto viticolo.

| Comune | Foglio | Mappale | Vitigno | Anno di impianto | Forma di allevamento | Sesto di impianto | Piante sparse colpite n. | Superficie interessata mq. |
|--------|--------|---------|---------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | |

Dichiara inoltre di essere a conoscenza dell'obbligo di estirpazione delle piante di vite con sintomi riferibili a Flavescenza dorata, così come prescritto dal D.M. 31 maggio 2000, da effettuare entro il più breve tempo possibile e comunque non prima di 7 giorni dalla data di arrivo, se consegnata a mano o spedita via fax, o dalla data del timbro postale se inviata per posta, della presente dichiarazione al Servizio Fitosanitario o al Consorzio Fitosanitario Provinciale competente per territorio ⁽²⁾.

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

DATA _____ FIRMA⁽³⁾ _____

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|----------------|
| La | firma | del | Sig./a |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| identificato/a | con | (estremi | del documento) |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | è stata |
| apposta in mia presenza. | | | |
| _____ | _____ | | |
| Data | Il Funzionario autorizzato | | |

² () Da inviare entro il più breve tempo possibile e comunque entro il 30 settembre, per posta o via fax o da consegnare a mano, al Servizio Fitosanitario Regionale oppure al Consorzio Fitosanitario Provinciale competente per territorio.

³ () Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido oppure firmare la dichiarazione in presenza del funzionario dell'Ente che la riceve.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.M. 31/05/2000 per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- Accertamenti relativi alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.M. 31/05/2000 per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale

Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice", che qui si riporta:

1. "L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.A.P. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice, comma 1 e comma 2, possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alberto Contessi, Responsabile del SERVIZIO FITOSANITARIO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2012/7752

IN FEDE

Alberto Contessi